

WHISTLEBLOWING POLICY

EST CHEMIE s.r.l.



15 luglio 2023

SOMMARIO

IL DECRETO N. 24/2023.....	1
DESTINATARI.....	2
RUOLI E DEFINIZIONI.....	3
CONTENUTO SEGNALAZIONE E FATTISPECIE OGGETTO DI SEGNALAZIONE.....	4
CANALI DI SEGNALAZIONE.....	6
ATTIVITÀ OPERATIVE.....	6
FASE ISTRUTTORIA.....	7
MISURE E PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	9
MISURE A TUTELA DEL SEGNALANTE.....	9
RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	11
TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI.....	12

IL DECRETO N. 24/2023

La EST CHEMIE S.r.l. (di seguito "EST CHEMIE"), nell'ambito dei suoi obiettivi di business, si impegna attivamente nella lotta contro le condotte illegali a tutti i livelli lavorativi. Tale impegno si realizza attraverso la diffusione e la promozione di valori e principi etici, nonché tramite l'effettiva attuazione di regole di condotta e processi di controllo in linea con le normative applicabili e le migliori pratiche di riferimento.

EST CHEMIE ha sviluppato protocolli aziendali e misure di controllo con l'obiettivo di eliminare o ridurre al minimo il rischio di commettere reati durante lo svolgimento delle attività che potrebbero essere esposte a comportamenti illeciti.

Inoltre, la società ha adottato il Modello organizzativo 231 (D. lgs. 231/2001) con delibera dell'Amministratore Unico del 14.10.2022.

Con l'intento di garantire la piena applicazione dei suoi documenti di riferimento e rispettare gli standard più elevati, la presente policy

definisce e descrive il processo di gestione delle segnalazioni, anche anonime, da parte di chiunque venga a conoscenza di atti e/o fatti, anche solo potenzialmente, contrari alla legge o alle normative interne dell'azienda.

Cos'è il Whistleblowing?

Il Whistleblowing rappresenta un mezzo attraverso il quale i segnalanti possono comunicare specifiche condotte illecite o anomale o rilevanti illeciti, conformemente al D.Lgs. 24/2023, al D.Lgs. 231/01, al Modello 231, al Codice Etico e/o alle Procedure.

Queste segnalazioni possono essere inviate tramite canali dedicati e riguarda sia soggetti interni all'azienda sia soggetti esterni (come fornitori, consulenti, intermediari e altri soggetti che intrattengono relazioni con l'azienda).

DESTINATARI

I destinatari della presente policy sono:

- Dipendenti o collaboratori di EST CHEMIE e candidati all'assunzione, nonché ex dipendenti
- Clienti
- Fornitori
- Collaboratori esterni (consulenti e liberi professionisti, società partner)
- Azionisti e soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza

RUOLI E DEFINIZIONI

Di seguito vengono indicati i soggetti coinvolti nella segnalazione nonché le definizioni:

- «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4 del D. Lgs. n. 24/2023;
- «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 24/2023;
- «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può

provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

- «OdV»: Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

CONTENUTO SEGNALAZIONE E FATTISPECIE OGGETTO DI SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere effettuata in relazione al proprio rapporto di lavoro, ovvero in base alla posizione ricoperta o al rapporto di collaborazione con EST CHEMIE.

Deve riguardare situazioni che sono state conosciute o che si sono verificate durante lo svolgimento delle mansioni lavorative, anche se tali situazioni sono state apprese in modo accidentale.

Contenuto della segnalazione

Il segnalante è tenuto a dichiarare quanto segue:

- le proprie generalità e l'indicazione di una mail di contatto, nonché il proprio ruolo rispetto a EST CHEMIE.
- tutte le informazioni apprese in ragione del proprio rapporto con EST CHEMIE.
- le informazioni acquisite, anche in modo casuale, durante lo svolgimento delle mansioni lavorative o collaborazione.
- qualsiasi informazione di cui sia venuto a conoscenza e che costituisca un fatto illecito o un reato, compreso il solo tentativo.

La segnalazione deve essere **dettagliata** e deve **includere** le seguenti informazioni chiare:

- le circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione.
- una descrizione dettagliata del fatto.
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare la persona a cui vengono attribuiti i fatti segnalati.
- l'indicazione di eventuali ulteriori soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione.

Si consiglia di **allegare** alla segnalazione eventuali documenti che possano fornire elementi di validità alla segnalazione stessa.

Sono **escluse** le segnalazioni di informazioni già di dominio pubblico, le notizie prive di fondamento e quelle che possono riguardare meri sospetti o voci, rimostranze, richieste, rivendicazioni, doglianze o istanze di carattere personale del segnalante.

Inoltre, è vietato effettuare segnalazioni in "mala fede" e, in particolare:

- inviare segnalazioni con il solo scopo di diffamare o calunniare;
- inviare segnalazioni che riguardano esclusivamente la vita privata del soggetto segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale;
- inviare segnalazioni discriminatorie basate su orientamenti sessuali, religiosi, politici o sull'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- inviare segnalazioni che violano la legge.

Oggetto delle segnalazioni

- Condotte considerate illecite, previste dal Modello 231 di EST CHEMIE, nonché violazione dei modelli organizzativi aziendali.

CANALI DI SEGNALAZIONE

EST CHEMIE ha predisposto i seguenti canali di segnalazione attraverso i quali è possibile comunicare una segnalazione:

- 1. Casella di posta elettronica: odvestchemie@pec.it*
- 2. Segnalazione cartacea: cassetta dedicata nell'area ristoro o indirizzata all'OdV con comunicazione in busta chiusa con dicitura sulla busta "RISERVATA ODV EST CHEMIE"*
- 3. Oralmente: fissando un incontro con l'OdV, con il membro specificatamente incaricato, ossia il suo Presidente, scrivendo a odvestchemie@pec.it*

ATTIVITÀ OPERATIVE

EST CHEMIE si impegna fermamente a vietare qualsiasi forma di discriminazione, ritorsione o penalizzazione nei confronti del segnalante, sia essa diretta o indiretta, legata in qualsiasi modo alla segnalazione effettuata. Tutto il personale coinvolto, in qualsiasi ruolo, durante le diverse fasi del processo di gestione delle segnalazioni, è tenuto ad assicurare il massimo livello di riservatezza riguardo ai contenuti delle segnalazioni stesse e alle persone oggetto della segnalazione.

Con l'obiettivo di preservare la dignità, l'onore e la reputazione di tutti, EST CHEMIE si impegna a fornire massima protezione contro segnalazioni diffamatorie.

In questo contesto, nel caso in cui, al termine della fase di verifica della segnalazione, si accerti la sua infondatezza e si rilevi la presenza di dolo o colpa grave da parte del segnalante, EST CHEMIE intraprenderà le opportune azioni per tutelare sé stessa e i propri dipendenti.

EST CHEMIE adotta misure analoghe per garantire la privacy del segnalante, nonché per preservare i diritti del presunto responsabile della violazione, fatte salve le disposizioni di legge applicabili, oltre a tutelare il segnalante da qualsivoglia ritorsione.

FASE ISTRUTTORIA

La fase di istruttoria è gestita dall'Organismo di Vigilanza, rispettando dei tempi prestabiliti:

- Entro sette giorni dal ricevimento, viene inviata una conferma di ricevimento della segnalazione (salvo i casi di segnalazioni anonime per le quali si è comunque ritenuto di procedere con l'attività istruttoria).
- L'istruttoria viene avviata entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione.
- L'istruttoria viene completata entro tre mesi dalla data di conferma di ricevimento della segnalazione (o della scadenza dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione).

La scadenza per il completamento dell'istruttoria può essere prorogata solo tramite una deliberazione formale e motivata da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di una segnalazione generica che non contiene informazioni sufficienti per avviare un'indagine, l'Organismo di Vigilanza (OdV) dovrà richiedere al proprio membro delegato di contattare il segnalante al fine di ottenere ulteriori dettagli. Se non è possibile contattare il segnalante o se il segnalante non fornisce ulteriori dettagli entro quindici giorni lavorativi dalla richiesta, l'Organismo procederà ad archiviare la segnalazione.

Per condurre le attività di verifica, l'Organismo di Vigilanza può affidare incarichi di approfondimento a uffici interni specializzati o a terze parti, seguendo le seguenti precauzioni:

- Fornire un mandato formale che definisce il perimetro d'azione e specifica le informazioni richieste per l'approfondimento, senza rivelare l'identità del segnalante in nessun modo.
- Omettere qualsiasi informazione che potrebbe indirettamente identificare il segnalato, a meno che non sia strettamente necessaria per svolgere correttamente l'incarico.
- Ribadire all'incaricato l'obbligo di riservatezza riguardante i dati trattati. Nel caso di soggetti esterni a EST CHEMIE, l'obbligo di riservatezza sarà formalizzato nel contratto di prestazione a nome dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di garantire la piena trasparenza del processo, le segnalazioni archiviate come non rilevanti vengono riportate all'Amministratore Unico almeno con cadenza annuale fornendo i dettagli sull'oggetto della segnalazione e le motivazioni per le quali non sono state avviate ulteriori indagini.

MISURE E PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Nel caso in cui, durante le verifiche delle segnalazioni condotte in conformità al presente documento, venga accertato un comportamento illecito attribuibile a un dipendente di EST CHEMIE, l'azienda agirà con tempestività ed immediatezza, adottando misure e provvedimenti sanzionatori adeguati e proporzionati. Queste misure terranno conto della gravità del comportamento illecito, della sua rilevanza penale e della possibilità di aprire un procedimento penale in conformità alla legislazione nazionale vigente.

I provvedimenti sanzionatori saranno deliberati dall'Amministratore Unico, sulla base delle informazioni fornite dall'Organismo di Vigilanza e, se necessario, dopo aver acquisito il parere degli uffici interni specializzati.

Nel caso in cui le indagini rivelino comportamenti dolosi o colposi da parte di terze parti che hanno avuto o attualmente hanno rapporti con EST CHEMIE, l'azienda agirà tempestivamente, adottando tutte le misure necessarie per proteggere i propri interessi.

I provvedimenti disciplinari potranno altresì essere intrapresi nei confronti del segnalante qualora lo stesso abbia posto in essere comportamenti abusivi nonché nei casi di comportamenti ostantivi o negligenti negli oneri di gestione della segnalazione o qualora sia stato violato l'obbligo di riservatezza.

MISURE A TUTELA DEL SEGNALANTE

Al segnalante è garantita la dovuta protezione al fine di consentire l'attività di segnalazione senza il timore di ritorsioni da parte dell'azienda e comunque timore di subire danno, discriminazione o comportamento sleale, sia minacciato che effettivo, diretto o indiretto, derivante dalla segnalazione e che si manifesta durante

l'intero processo di whistleblowing e successivamente alla sua conclusione.

La segnalazione non può in alcun modo pregiudicare la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Di conseguenza, sono considerati nulli il licenziamento in forma di ritorsione o discriminazione, il trasferimento o il cambiamento delle mansioni del segnalante, così come qualsiasi altra misura punitiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Queste misure includono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;

q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le protezioni previste per il segnalante sono estese ai seguenti soggetti al fine di evitare condotte ritorsive "indirette":

(i) facilitatori, ossia coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione e la cui assistenza deve essere riservata;

(ii) terzi soggetti connessi con i segnalanti (es. colleghi o familiari);

(iii) soggetti giuridici collegati al segnalante o ai soggetti di cui sub (i) o (ii).

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Al fine di garantire la protezione e la riservatezza dell'autore delle segnalazioni, si assicura la massima discrezione durante l'intero processo di gestione delle segnalazioni, dalla fase di ricezione fino a quella istruttoria e conclusiva.

Nel caso in cui la segnalazione venga presentata in forma cartacea, vengono adottate le seguenti precauzioni:

- La posta viene ricevuta da un soggetto terzo esterno all'azienda, nella fattispecie l'OdV nel membro internamente incaricato, ossia il Presidente dell'OdV.

- Il testo della segnalazione viene anonimizzato, ossia depurato da qualsiasi elemento che possa consentire, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.
- La gestione della segnalazione anonimizzata è affidata all'OdV nel membro internamente dedicato, ossia il Presidente dell'OdV.

Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione.

Tuttavia, qualora il segnalante lo ritenga opportuno, è possibile effettuare una segnalazione in forma anonima tramite gli appositi canali predisposti.

Nel caso di segnalazioni anonime, la presa in considerazione è valutata dal soggetto incaricato a ricevere le segnalazioni e comunque subordinata al fatto che il segnalante fornisca una descrizione dettagliata al fine di circostanziare meglio il contenuto della segnalazione, agevolando così le attività investigative. Ogni eventuale comunicazione tra il destinatario e il segnalante beneficia delle stesse garanzie di riservatezza fornite alla segnalazione principale.

TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

La tracciabilità del processo di gestione delle segnalazioni è garantita attraverso l'utilizzo dei canali dedicati.

L'archiviazione elettronica delle segnalazioni avviene esclusivamente nella cartella ad accesso esclusivo dell'OdV nel membro specificatamente incaricato, ossia il Presidente dell'OdV. Per quanto riguarda l'archiviazione cartacea, essa è gestita al di fuori dell'azienda ed è anch'essa affidata al membro dell'Organismo di Vigilanza incaricato della gestione del canale whistleblowing.

La documentazione relativa alle segnalazioni è conservata per il tempo necessario e non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono trattati e comunque nel rispetto dei tempi e delle modalità definite all'interno dell'informativa sulla privacy.